SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 136° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1995.

Delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Guglielmo Negri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1995, con il quale il prof. Guglielmo Negri è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1993, con il quale è stato emanato il regolamento interno del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Guglielmo Negri è delegato ad esercitare, in materia di rapporti con il Parlamento, le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento in sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

g) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

h) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato prof. Guglielmo Negri esercita altresì le funzioni attribuite al Ministro per i rapporti con il Parlamento dal capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1993, con il quale è stato emanato il regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 19 gennaio 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 101

95A1326

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 1995.

Delega ad esercitare le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Cardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, concernente il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Cardia le funzioni in materia di sport, attribuite dalla vigente normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Cardia è delegato ad esecitare le funzioni in materia di sport, attribuite dalla vigente normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 102

95A1325

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 5 novembre, 6 e 30 dicembre 1993, 21 gennaio, 21 febbraio, 22 aprile, 23 maggio, 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 26 settembre, 24 ottobre, 22 dicembre 1994 e 26 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.880 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della diciottesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della nona e decima tranche

dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 marzo 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 1° marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciassettesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 1° marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciassettesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del citato decreto del 25 luglio 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventidue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 marzo 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1272

DECRETO 24 febbraio 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° febbraio 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.880 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 11.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art.4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1995, è pari al 4,75 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di gennaio per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo e alla fine del mese di luglio per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro-quota;*

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta; nei tagli di lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio e al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1995 e l'ultima il 1° febbraio 2002.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556/1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2002 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà esser presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° marzo 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di

aggiudicazione d'asta; unitamente al rateo d'interesse del 4,75% semestrale, al netto, per trenta giorni. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 2368 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1995-2002» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1995».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1995-2002» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1995-2002» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1995».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 522.472.500.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1273

DECRETO 24 febbraio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° dicembre 1994, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio e 13 febbraio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.880 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi

nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 marzo 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 marzo 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 332.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1274

DECRETO 24 febbraio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° dicembre 1994, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio e 13 febbraio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.880 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della decima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 marzo 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della decima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verra effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 marzo 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 237.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1275

DECRETO 24 febbraio 1995

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1995, ottava e nona tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio e 13 febbraio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di un'ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.880 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di un'ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%-1° gennaio 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della nona tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 marzo 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 1° marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della nona tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta dell'ottava tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 1° marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta dell'ottava tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 marzo 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1276

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Slama Hassen;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (maitrise) in lingua e letteratura araba, il titolo di laurea (maitrise) in linguistica ed i dottorati in studi islamici (D.E.A. e Doctorat de III cicle) conseguiti in Francia dal dott. Hassen Slama nato a Kalaa Kebira (Tunisia) il 15 giugno 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A1289

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario nell'area della biologia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Maria Jesus Gomez Miguel;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della biologia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea in scienze biologiche ed il dottorato in scienze biologiche conseguiti in Spagna dalla dott.ssa Maria Jesus Gomez Miguel nata a Busturia (Spagna) il 24 gennaio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A1290

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica e filologica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Olivier Bivort;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Considerato che il titolo del suddetto cittadino comunitario consente in Belgio l'accesso al primo grado della carriera universitaria;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree linguistica e filologica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premessa, il titolo di laurea (Licencie) in filologia, romanza conseguito in Belgio dal dott. Olivier Bivort, nato a Ixelles (Belgio) l'8 maggio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A1291

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area dell'informatica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Micke Massink;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Considerata l'attività di ricerca che l'interessata ha documentato;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area dell'informatica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Doctoraal Diploma) in informatica conseguito in Olanda dalla dott.ssa Micke Massink, nata a Nijmegen (Olanda) il 18 aprile 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A1292

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario nelle aree archeologica e storica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Thomas Frolich;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree archeologica e storica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Doctoris Philosophiae gradum) in archeologia e storia conseguito in Germania dal dottor Thomas Frolich, nato a Marl (Germania) il 2 settembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A1293

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area biologica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Laurence Lempereur;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 31 gennaio 1995;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nell'area biologica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Maitrise) in scienze biologiche, il diploma di studi approfonditi in microbiologia ed il dottorato in biologia molecolare conseguiti in Francia dalla dott.ssa Laurence Lempereur, nata a Lille (Francia) il 26 settembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A1294

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 2962 del 30 settembre 1993, contenente il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 luglio 1993, in merito al cambio di denominazione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori in quella di storia dell'arte;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 26 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

La scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori muta la denominazione in storia dell'arte.

Conseguentemente il primo ed il terzo comma dell'art. 299, relativo alla predetta scuola, sono così riformulati:

primo comma: «È istituita presso l'Università degli studi di Milano la scuola di specializzazione in storia dell'arte per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale»;

terzo comma: «La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 gennaio 1995

Il rettore: MANTEGAZZA

95A1217

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 13 gennaio 1995, n. 2.

Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Aggiornamento dei dati di cui alle direttive-circolari n. 9/1993 del 9 marzo 1993 e n. 8/94 del 31 marzo 1994 riguardanti «aspettative e permessi sindacali ed aspettative per funzioni pubbliche».

A tutti i Ministeri - Gabinetto Direzione generale AA.GG. e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere - E.N.E.A. - A.N.A.V. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli AA.GG. e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle Confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale

Premessa.

Si richiamano, in merito all'argomento indicato in oggetto, le precedenti direttive-circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/93 del 9 marzo 1993 e n. 8/94 del 31 marzo 1994, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1993 e n. 83 dell'11 aprile 1994.

Come evidenziato nelle predette direttive-circolari, le nuove disposizioni in materia di aspettative e permessi sindacali nel settore pubblico (contenute nell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470) prescrivono che le amministrazioni pubbliche trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il «numero complessivo» ed i «nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali», nonché gli «elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali».

I dati riepilogativi delle comunicazioni in parola effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa (art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993), devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Disposizioni e modalità operative per l'anno 1994.

Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e termini legislativi, per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il 15 maggio 1995, gli elenchi nominativi del personale dipendente:

a) che è stato collocato in aspettativa per funzioni pubbliche nell'anno 1994, con indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche;

b) che è stato collocato in aspettativa sindacale nell'anno 1994, con indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale e del sindacato di appartenenza;

c) che ha fruito di permessi sindacali nell'anno 1994, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite e del sindacato di appartenenza.

Si ritiene necessario mettere in particolare evidenza che — ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1993 e dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 — le amministrazioni pubbliche «sono tenute» a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Rilevazione dati e loro trasmissione.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni pubbliche sono invitate a compilare le schede allegate distinte per:

aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda A);

aspettative sindacali (scheda B);

permessi sindacali (scheda C).

Tali schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale in una delle suddette posizioni giuridiche, con l'annotazione «negativo».

Oltre alla documentazione di cui alle allegate schede cartacee, tutte le amministrazioni pubbliche — escluse soltanto quelle che non sono dotate di alcun sistema informatizzato — sono tenute a fornire i dati indicati nelle predette schede anche su supporto magnetico (dischetti o nastri).

A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, oltre a fornire il *tracciato record* dei dati da inviare, per agevolare le amministrazioni, ha predisposto un apposito programma su supporto magnetico distribuito ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai comuni capoluoghi di provincia, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti ed istituzione di ricerca e sperimentazione con l'invito di curarne essi stessi la diffusione presso le proprie amministrazioni periferiche che ne facessero richiesta.

Inoltre il predetto supporto magnetico sarà fornito alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste sia delle amministrazioni periferiche, che delle altre amministrazioni ed, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

I supporti magnetici verranno consegnati ad un funzionario, designato dalle predette amministrazioni pubbliche, in una apposita riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel corso della quale saranno forniti necessari chiarimenti e saranno illustrate le modalità tecniche della rilevazione in argomento. Tale riunione sarà tenuta nel mese di febbraio 1995, dandone comunicazione a mezzo telefax.

Fermo restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere nella loro qualità di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalità in precedenza indicate ed a trasmetterle, unitamente ai predetti supporti magnetici, con ogni urgenza, e comunque non oltre il predetto termine del 15 maggio 1995, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

MODALITÀ PARTICOLARI DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

a) *Ministeri.*

Ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito nella apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

b) *Enti pubblici non economici.*

I seguenti enti: ACI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, ENPAM, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito nell'apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo — si ripete — potrà essere richiesto presso le prefetture), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee.

c) *Regioni - Autonomie locali.*

c1) *Regioni.*

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi:

ai propri uffici;

agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;

agli istituti autonomi per le case popolari (i dati relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli degli altri enti pubblici non economici dipendenti dalla regione).

Ciascuna regione provvederà, quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito nella apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

c2) *Enti locali.*

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *l)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB ed alle comunità montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma informatizzato.

Gli enti locali potranno chiedere copia del supporto magnetico direttamente alla provincia competente, oppure alle prefetture.

Tutte le province collegate tramite rete telematica con la provincia di Venezia utilizzeranno il sistema IRIS per l'invio al Dipartimento della funzione pubblica dei predetti dati.

A tal fine, il programma informatizzato predisposto verrà trasmesso telematicamente alla provincia di Venezia che ne coordinerà la diffusione con lo stesso mezzo alle province e da queste agli enti locali del proprio territorio.

Le province non collegate tramite rete telematica con la provincia di Venezia coordineranno la raccolta dei dati cartacei (per quegli enti locali non dotati di strumenti informatici) e dei dati su supporto magnetico di tutti gli enti locali rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli successivamente al Dipartimento della funzione pubblica, unitamente alle schede cartacee.

Le comunicazioni negative potranno essere, invece, inoltrate direttamente al Dipartimento della funzione pubblica, con contestuale avviso alla provincia.

Il programma su supporto magnetico verrà consegnato ad un rappresentante della provincia nella apposita riunione, di cui si è detto in precedenza.

c3) *Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

L'Unioncamere coordinerà la raccolta dei dati delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvederà a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara fornito.

d) *Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.*

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

e) *Servizio sanitario nazionale.*

Alla distribuzione del programma informatizzato alle amministrazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, ai cui rappresentanti i supporti magnetici saranno forniti nella apposita riunione di cui si è detto in precedenza.

Ciascuno dei predetti assessorati curerà poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico.

f) *Istituzioni ed enti di ricerca.*

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso in cui non fossero in condizione di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo potrà essere richiesto alle prefetture), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le allegate schede cartacee.

g) *Scuola.*

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

h) *Università.*

Ciascuna università ed istituzione universitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine del 15 maggio 1995, avvertendo che nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A., sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare — per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica — anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti.

* * *

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con la urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 15 maggio 1995 per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.

Il Ministro per la funzione pubblica
URBANI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 78

SCHEDA "A" **ELENCO DEI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA O PERMESSO PER FUNZIONI PUBBLICHE**

(Art 54, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO ______ **(a)** **AMMINISTRAZIONE** ____________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	TIPO DI INCARICO (d)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ____________________ Telefono __________ Telefax __________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata
(c) Sigla automobilistica della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata
(e) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa per funzioni pubbliche fruiti nel corso dell'anno 1994
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso per funzioni pubbliche fruite nel corso dell'anno 1994.

SCHEDA "B" **ELENCO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SINDACALE**

(Art 54, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO _______ **(a)** **AMMINISTRAZIONE** ______________________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono ____________ Telefax ____________

(a) I comparti sono quelli attualemnte definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata
(c) Sigla automobilistica della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 3 allegata.
(e) Da compilare,indicando la sigla sindacale,soltanto nel caso in cui nella colonna(d) che precede è stato riportato il codice "99-altre"
(f) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa sindacale fruiti nel corso dell'anno 1994

SCHEDA "C" **ELENCO DEI DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI SINDACALE**

(Art 54, commi 4 e 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO _______ **(a)** **AMMINISTRAZIONE** ______________________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono __________ Telefax __________

(a) I comparti sono quelli attualemnte definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata
(c) Sigla automobilistica della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'Amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 3 allegata.
(e) Da compilare,indicando la sigla sindacale,soltanto nel caso in cui nella colonna(d) che precede è stato riportato il codice "99-altre"
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite nel corso dell'anno 1994

TABELLA 1: COMPARTO

Codice	Comparto
01	MINISTERI
02	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
03	ENTI LOCALI
04	AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
05	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
06	ENTI DI RICERCA
07	SCUOLA
08	UNIVERSITA'
09	POLIZIA PENITENZIARIA
10	POLIZIA DI STATO
11	FORZE ARMATE
12	ANAV
13	ASI
14	CONI
15	ENEA
16	ENTE EUR
17	ENTI AUT.LIRICI E ISTIT.NI CONCERTISTICHE
18	ICE
19	RAI
20	UNIONCAMERE

TABELLA 2: QUALIFICA

Codice	Qualifica
27	BIOLOGO FISICO CHIMICO PSICOLOGO
42	DIRETTORE DIDATTICO
04	DIRETTORE DIVISIONE RUOLO ESAURIMENTO
02	DIRIGENTE
01	DIRIGENTE GENERALE
43	DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE
44	DOCENTE SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUP.
26	FARMACISTA
03	ISPETTORE GENERALE RUOLO ESAURIMENTO
13	LIVELLO 1
12	LIVELLO 2
11	LIVELLO 3
10	LIVELLO 4
09	LIVELLO 5
08	LIVELLO 6
61	LIVELLO 6 BIS
07	LIVELLO 7
06	LIVELLO 8
62	LIVELLO 8 BIS
05	LIVELLO 9
24	MEDICO
45	NON DOCENTE
41	PRESIDE
51	PROFESSORE I^ FASCIA
52	PROFESSORE II^ FASCIA
32	RICERCATORE
15	SEGRETARIO COMUNALE
33	TECNOLOGO
25	VETERINARIO
70	GENERALE CORPO D'ARMATA
71	GENERALE DI DIVISIONE
72	GENERALE DI BRIGATA
73	COLONNELLO TRATT.GENERALE DI BRIGATA
74	COLONNELLO
75	TENENTE COLONNELLO CON TRATT.COLONNELLO

TABELLA 3: ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Codice	Organizzazione Sindacale
01	CGIL
02	CISL
03	UIL
04	CONFSAL
06	CISAL
05	CISNAL
08	CIDA
07	CONFEDIR
10	RDB/CUB
20	USPPI
30	AAROI
31	ANAAO/ASSOMed
32	ANPO
40	ANPRI/EPR
33	AUPI
35	CIMO
62	CNU
16	FABI/SADCADEP
24	Fed. CGIL-CISL-UIL Medici e CUMI/ AMFUP
60	Fed. CONFSAL/SNALS Università-CISAPUNI
50	Fed. Naz. GILDA-UNAMS
23	Fed.Naz. FIALS-CISAS Sanita-CONFSAL Sanità
13	FEMEPA-ANMI
14	FLEPAR
71	FSP-LISIPO-SODIPO-COISP
39	RSU(SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS)
15	SAD/AIMA
72	SAP
80	SAPPE
73	SIAP
25	SIMET
34	SINAFO
74	SIULP
38	SIVEMP
17	SNABI
11	SNALCC
37	SNR
12	UNSCP
19	USI/AIT
18	USINCI/SICUS
21	USPPLI(SNAVU SULPM SILPOL)
61	USPUR
99	ALTRE

TABELLA 4: INCARICO

Codice	Tipo incarico
01	PARLAMENTO EUROPEO
02	PARLAMENTO NAZIONALE
03	ASSEMBLEE REGIONALI
04	CONSIGLI PROVINCIALI
05	CONSIGLI COMUNALI
06	COMUNITA' MONTANE
07	CONSORZI COMUNALI
08	ENTI REGIONALI
09	UU.SS.LL.
99	ALTRO

PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 1994

SPECIFICHE PER L'INVIO DI DATI SU SUPPORTO MAGNETICO

Nastro magnetico a 9 piste 1600/6250 BPI
Codifica EBCDIC o ASCII
Labels omesse
Record a lunghezza fissa di 100 caratteri (record logico lungo 100 caratteri)
Fattore di bloccaggio 5 - record fisico lungo 500 caratteri

Dischetto magnetico da 3,50 inches
Generazione con sistema operativo MS-DOS o compatibile
Capacita' 1,4 MB
Organizzazione del file "line sequential"
Lunghezza records 100 bytes

Campi alfanumerici o alfabetici allineati a sinistra e completati a destra con carattere blank
Campi numerici allineati a destra e completati a sinistra con valori 0 (zero)
Campi sprovvisti di dati (filler) devono essere registrati caratteri blank
Ogni record deve terminare con il carattere decimale "013" ("0D" esadecimale)

RECORD INIZIALE DEL FILE

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto del campi
anno	1	2	N	Memorizzare il valore 94
comparto	3	2	A	Codice del comparto (Tabella 1)
ente	5	60	A	Denominazione dell'amministrazione
filler	65	36	A	blank

RECORD FINALE DEL FILE

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto del campi
Tot_Dip	1	5	N	Totale dei dipendenti presenti nel file
Dip_A	6	4	N	Totale dei dipendenti presenti nel record di tipo A
Dip_B	10	4	N	Totale dei dipendenti presenti nel record di tipo B
Dip_C	14	4	N	Totale dei dipendenti presenti nel record di tipo C
Filler	18	83	A	blank

RECORD ANAGRAFICO - TIPO RECORD A

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
COG_DIP	1	25	A	Cognome del dipendente
NOM_DIP	26	25	A	Nome del dipendente
SEX_DIP	51	1	A	Sesso (M/F)
COD_QUA	52	2	A	Codice qualifica o livello del dipendente (Tabella 2)
COD_PRO	54	2	A	Sigla automobilistica della provincia di servizio
COD_FUN	56	2	A	Codice tipo incarico pubblico (Tabella 4)
TOT_GGA	58	3	N	Numero complessivo di giorni di aspettativa usufruiti dal dipendente
TOT_GGP	61	3	N	Numero complessivo di giorni di permesso usufruiti dal dipendente
FILLER	64	36	A	blank
COD_REK	99	1	A	Memorizzare il carattere "A"

RECORD ANAGRAFICO - TIPO RECORD B

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
COG_DIP	1	25	A	Cognome del dipendente
NOM_DIP	26	25	A	Nome del dipendente
SEX_DIP	51	1	A	Sesso (M/F)
COD_QUAL	52	2	A	Codice qualifica o livello del dipendente (Tabella 2)
COD_PRO	54	2	A	Sigla automobilistica della provincia di servizio
COD_SIN	56	2	A	Codice organizzazione sindacale di appartenenza del dipendente (Tabella 3)
TOT_GGA	58	3	N	Numero complessivo di giorni di aspettativa sindacale usufruiti dal dipendente
FILLER	61	39	A	blank
COD_REK	99	1	A	Memorizzare il carattere "B"

RECORD ANAGRAFICO - TIPO RECORD C

descrizione	posizione	lunghezza	tipo	Descrizione del contenuto dei campi
COG_DIP	1	25	A	Cognome del dipendente
NOM_DIP	26	25	A	Nome del dipendente
SEX_DIP	51	1	A	Sesso (M/F)
COD_QUA	52	2	A	Codice qualifica o livello del dipendente (Tabella 2)
COD_PRO	54	2	A	Sigla automobilistica della provincia di servizio
COD_SIN	56	2	A	Codice organizzazione sindacale di appartenenza del dipendente (Tabella 3)
TOT_ORP	58	4	N	Numero complessivo di ore di permesso sindacale usufruite dal dipendente
FILLER	62	38	A	blank
COD_REK	99	1	A	Memorizzare il carattere "C"

95A1278

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 13 gennaio 1995, n. 7.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994 concernente: «Definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976».

Ai rettori delle università statali e delle università pontificie e private
Al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
Ai presidenti degli enti nazionali di studio e di ricerca
Ai presidenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Al direttore dell'Istituto superiore di sanità (ISS)
Al direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS)
Al Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e ai Ministeri interessati
Alle organizzazioni sindacali nazionali datoriali e dei lavoratori
Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro
Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione

L'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di erogare somme a carico del fondo speciale infortuni, istituito con l'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, intese a contribuire allo sviluppo e al perfezionamento delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994, nell'intento di rapportare agli obiettivi prefissati dalla legge l'intervento istituzionale del Ministero, secondo procedure rispondenti agli scopi suindicati, ha definito i criteri per la erogazione delle somme a carico del Fondo predetto, confermando la forma dell'intervento pubblico nella parziale copertura degli oneri connessi alla realizzazione di studi e ricerche nelle discipline antinfortunistiche, in misura pari all'80% dei predetti oneri.

Inoltre, al fine di qualificare l'intervento ministeriale nelle materie di cui trattasi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale — sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1993 avente compiti di consulenza all'attività del Ministro medesimo — provvederà all'individuazione annuale, da operarsi mediante decreto, di settori e tematiche di studio e ricerca rientranti nelle predette discipline che rivestono carattere di maggior interesse sia sul piano sociale sia sul piano delle competenze istituzionali di questa amministrazione.

Per ciascun settore o tematica individuata sarà, infine, indicato il relativo stanziamento nello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Il decreto ministeriale del 28 ottobre 1994 ha, comunque, rinviato ad apposita circolare la definizione delle modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle richieste di contributo nonché gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle singole fasi procedurali delle erogazioni in questione.

Con la presente circolare si provvede, pertanto, a definire quanto previsto dall'art. 5 del decreto in oggetto.

Le domande, intese a richiedere i contributi a carico del fondo speciale infortuni, dovranno essere presentate presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XII, dal rappresentante legale dell'ente, della società o dalla persona richiedente e redatte secondo le seguenti modalità:

dovrà essere presentato, in cinque copie, un dettagliato progetto di ricerca che illustri l'oggetto della ricerca, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

dovrà essere specificato il responsabile scientifico della ricerca, allegando (in due copie) il *curriculum* scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

dovrà essere specificato il gruppo di ricerca incaricato con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta;

dovrà essere indicato il personale dipendente dell'istituzione richiedente che partecipa all'attività di ricerca, specificandone le generalità, l'attestato di professionalità e le mansioni attribuite nell'ambito dell'attività medesima;

dovrà essere indicato l'eventuale ricorso a collaboratori e consulenti diversi dai soggetti di cui al punto precedente, specificandone le generalità e le mansioni attribuite, nonché le motivazioni che rendono necessarie le prestazioni di tali soggetti; dovrà, inoltre, essere allegato (in due copie) il *curriculum* scientifico dei consulenti incaricati;

dovranno essere indicate le precedenti esperienze, nel settore oggetto di ricerca, della società, dell'ente o della persona richiedente;

dovrà essere specificata la durata prevista dell'attività di ricerca;

dovrà essere presentato un dettagliato preventivo di spesa, sottoscritto dal rappresentante legale dell'Istituzione o dalla persona richiedente;

dovrà essere indicato, qualora il proponente ne sia in possesso, il numero attribuito dal MURST - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativo all'iscrizione del proponente medesimo all'anagrafe nazionale delle ricerche;

dovranno infine essere indicati i seguenti dati:

ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e sede legale della persona giuridica richiedente;

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del legale rappresentante dell'ente o della persona richiedente;

istituto di credito e numero di conto corrente sul quale accreditare l'eventuale contributo.

Il preventivo di spesa dovrà essere redatto secondo le seguenti modalità concernenti l'imputabilità a carico del fondo speciale infortuni delle spese connesse alla realizzazione della ricerca proposta; le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA — qualora questa non sia recuperabile dal soggetto proponente — e raggruppate nelle seguenti categorie:

A. *Personale:* sarà possibile imputare una quota parte dei costi relativi alla remunerazione del personale addetto all'attività di ricerca proposta per una quota non superiore al 40% del contributo che si richiede a carico del fondo speciale infortuni; in particolare saranno ricomprese nella categoria in parola le seguenti voci di spesa:

1) responsabile scientifico;

2) quota parte delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente dell'Istituzione proponente addetto all'attività di ricerca in proporzione all'attività svolta e al tempo dedicato;

3) compensi corrisposti ai collaboratori e ai consulenti diversi dai soggetti di cui al punto precedente impegnati nell'attività di ricerca; il rapporto di collaborazione o consulenza dovrà essere comprovato da apposito contratto o da lettera di incarico nella quale dovranno risultare i seguenti elementi:

generalità dell'emittente e del collaboratore;

data di emissione;

titolo della ricerca per la quale viene stabilito l'incarico;

funzioni attribuite nell'ambito dell'attività di ricerca;

compenso pattuito e modalità di pagamento;

termine iniziale e finale della collaborazione;

tale lettera dovrà, inoltre, essere sottoscritta dal rappresentante legale della società o ente emittente e per accettazione dal collaboratore incaricato; il compenso corrisposto dovrà essere certificato da fattura regolarmente quietanzata; il compenso medesimo dovrà ritenersi onnicomprensivo;

4) spese relative a «viaggi e missioni» sostenute da soggetti diversi da quelli indicati al punto 3) qualora siano funzionali all'attività di ricerca da svolgere, sulla base di motivazioni indicate nel progetto di ricerca;

5) borse di studio.

B. *Beni:* è possibile imputare i costi relativi al noleggio delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali necessari per la realizzazione della ricerca proposta per una quota non superiore al 30% del contributo richiesto; qualora non sia possibile reperire le predette attrezzature mediante il noleggio, possono essere imputati i canoni di leasing o le quote di ammortamento riferiti al periodo di svolgimento della ricerca medesima; rimane, comunque, fermo il predetto limite massimo di imputabilità.

C. *Servizi:* è possibile imputare i costi connessi alle seguenti voci di spesa per una quota non superiore al 40% del contributo richiesto:

1) quota parte delle spese di «gestione e funzionamento» nella quale saranno ricomprese le spese di cancelleria, uso ed efficienza della struttura; in fase di rendicontazione tali spese dovranno essere suddivise in singole voci ognuna con la quota del calcolo della quota da attribuire alla spesa per la ricerca effettuata;

2) analisi di laboratorio;

3) elaborazione dati;

4) rilevazioni sul campo;

5) materiali di consumo;

6) varie.

D. *Pubblicazione:* può essere imputata, previa acquisizione del parere del comitato tecnico-scientifico e rilevata la mancanza del fine di lucro, una quota non superiore al 5% del contributo richiesto per la copertura degli oneri connessi alla pubblicazione dei risultati dello studio o ricerca proposta.

Incrementi dei limiti massimi di imputabilità potranno essere autorizzati da questo Ministero in relazione ad eventuali impegni di spesa connessi alle particolarità della ricerca da effettuare, su richiesta motivata del proponente, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per le categorie di spesa di cui ai punti A. e C. suindicati.

Non sarà ammissibile l'imputazione a carico del fondo speciale infortuni delle seguenti voci:

1) le spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura anche se derivanti da causa incorsa nel periodo di svolgimento della ricerca;

2) le spese di rappresentanza;

3) i maggiori costi derivanti da eventuali ritardi nella conclusione dell'attività di ricerca.

Si fa presente che le erogazioni di cui trattasi saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef e del 4% a titolo Irpeg sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si fa presente, infine, che riveste carattere essenziale al fine dell'ammissione ai contributi in oggetto l'indicazione, da parte del proponente, della fonte del finanziamento destinato alla copertura della residua parte del costo della ricerca proposta.

I contributi saranno erogati in tre quote sulla base della seguente procedura:

la prima quota pari al 25% verrà erogata, unitamente al decreto di concessione, a seguito di

presentazione di un progetto di ricerca e del preventivo di spesa redatti secondo le modalità suindicate, previa acquisizione del parere del comitato tecnico-scientifico sulla ricorrenza dei seguenti elementi:

1) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto;

2) validità degli obiettivi sia sul piano generale sia con riferimento alle finalità istituzionali del fondo;

3) validità della metodologia di ricerca;

4) precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca;

5) congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta, agli obiettivi prefissati e alla durata prevista;

la seconda quota pari al 35% verrà erogata a seguito della presentazione di un rapporto intermedio che illustri e documenti lo stato di avanzamento dell'attività di studio o ricerca e le spese sostenute, da sottoporsi al parere del comitato tecnico-scientifico, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero — degli originali della documentazione giustificativa di spesa che rappresenti il 60% del contributo concesso;

la terza quota pari al 40% verrà erogata a seguito della presentazione della relazione finale e della relativa rendicontazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta ed ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità — da parte degli uffici centrali e periferici di questo Ministero — degli originali della documentazione giustificativa di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo dello studio o ricerca rimasto a carico del beneficiario.

I risultati delle ricerche ammesse al sovvenzionamento a carico del fondo dovranno essere presentati entro il termine previsto nel decreto di concessione del contributo, pena la riduzione del contributo concesso nella misura dell'1% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.

Su istanza motivata potrà, comunque, essere concessa — per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi — la proroga del termine di consegna, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, rilevando, comunque, che in caso di inadempimento del termine di proroga, la riduzione di cui sopra decorrerà dalla scadenza del termine iniziale fissato per la realizzazione dei risultati delle ricerche, così come sopra indicato.

Tali risultati dovranno essere consegnati, in cinque copie, unitamente ad una relazione di sintesi ed al rendiconto delle spese sostenute; sarà inoltre cura dei beneficiari dei contributi inviare, ove possibile, due copie della relazione finale su supporto magnetico.

La presente circolare, al fine di garantire la massima diffusione, viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A1279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare due legati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1995 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Amalia Savini, nata a Soriano del Cimino (Viterbo) il 4 dicembre 1911 e deceduta a Carloforte (Cagliari) il 18 ottobre 1992, con testamento olografo pubblicato in data 17 febbraio 1993, rep. n. 47994 per atti del dott. Giancarlo Giuliani notaio in Roma.

L'eredità consiste nel lascito di un immobile sito in Viterbo, piazza Fontana Grande, 6, e riportato nel N.C.E.U. alla partita 5542, foglio 174, particella 425, sub 4 - cat. A/4 cl. 3.

L'appartamento è posto al secondo piano di un fabbricato, consta di 7,5 vani catastali e confina con vano scala, piazza Fontana Grande, vicolo S. Giacomo, salvo altri per una superficie utile di circa mq 129.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1995 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Vincenzo Abbondanti, nato a Codigoro il 20 febbraio 1902 e deceduto in Segrate il 19 settembre 1992, con testamento olografo pubblicato in data 11 gennaio 1993, rep. n. 20862, racc. 1889 per atti del dott. Mario Cataldo notaio in Cologno Monzese (Milano).

L'eredità consiste nel lascito della somma di L. 5.000.000.

95A1219

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione e trasferimento della sede legale della società «Re fiduciaria S.r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1995 il decreto interministeriale 26 febbraio 1987 con il quale la società Re fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria è modificato nella parte relativa alla forma giuridica, alla denominazione variata in «Effeci fiduciaria S.p.a.» ed alla sede legale trasferita a Torino.

95A1286

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento delle titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

DECRETO MINISTERIALE N. 168/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale **UROCHINASI IKETON**

Titolare AIC IKETON FARMACEUTICI SRL

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.
PIAZZA XX SETTEMBRE, 2 VILLA GUARDIA CO
Codice Fiscale 01192270138

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità UROCHINASI CRINOS

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	Confezione	Data Decreto Prima Autorizzazione	Data Ultimo Decreto	Nuovo N° di AIC	
026195014	FLACONCINO LIOF. 25000 UI	30/07/87	30/07/87	**026195091**	(base 10)
				0SZF4M	(base 32)
026195026	FLACONCINO LIOF. 100000 UI	30/07/87	30/07/87	**026195103**	(base 10)
				0SZF4Z	(base 32)
026195038	FLACONCINO LIOF. 250000 U.I.	14/04/90	14/04/90	**026195115**	(base 10)
				0SZF5C	(base 32)
026195040	FLACONCINO LIOF. 500000 U.I.	14/04/90	14/04/90	**026195127**	(base 10)
				0SZF5R	(base 32)
026195053	FLACONCINO LIOF. 1000000 U.I.	14/04/90	14/04/90	**026195139**	(base 10)
				0SZF63	(base 32)
026195065	SIRINGA PRONTA 250000 U.I.	14/04/90	14/04/90	**026195141**	(base 10)
				0SZF65	(base 32)
026195077	SIRINGA PRONTA 500000 U.I.	14/04/90	14/04/90	**026195154**	(base 10)
				0SZF6L	(base 32)
026195089	SIRINGA PRONTA 1000000 U.I.	14/04/90	14/04/90	**026195166**	(base 10)
				0SZF6Y	(base 32)

DECRETO MINISTERIALE N. 169/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale KETODOL

Titolare AIC D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

SCHIAPPARELLI SALUTE S.P.A.
VIALE SARCA, 223 MILANO MI
Codice Fiscale 02660610011

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028561025	025	29/03/93	23/12/1994	**028561037**	*(base 10)*
				0V7MNF	*(base 32)*

DECRETO MINISTERIALE N. 170/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale NICOTINELL TTS

Titolare AIC CIBA GEIGY S P A

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

ZYMA S.P.A.
CORSO ITALIA, 13 SARONNO VA

Codice Fiscale 00687350124

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	Confezione	Data Decreto Prima Autorizzazione	Data Ultimo Decreto	Nuovo N° di AIC	
027956046	7 SISTEMI TTS 10 CM2	28/05/92	28/05/92	**027956109**	*(base 10)*
				0UP4WF	*(base 32)*
027956059	7 SISTEMI TTS 20 CM2	28/05/92	28/05/92	**027956111**	*(base 10)*
				0UP4WH	*(base 32)*
027956061	7 SISTEMI TTS 30 CM2	28/05/92	28/05/92	**027956123**	*(base 10)*
				0UP4WV	*(base 32)*
027956073	"10" 21 CEROTTI 10 CM2	18/05/93	18/05/93	**027956135**	*(base 10)*
				0UP4X7	*(base 32)*
027956085	"20" 21 CEROTTI 20 CM2	18/05/93	18/05/93	**027956147**	*(base 10)*
				0UP4XM	*(base 32)*
027956097	"30" 21 CEROTTI 30 CM2	18/05/93	18/05/93	**027956150**	*(base 10)*
				0UP4XQ	*(base 32)*

DECRETO MINISTERIALE N. 171/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale SAF

Titolare AIC SAN CARLO FARMACEUTICI SPA

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.
VIA EUROPA, 35 MUGGIO' MI
Codice Fiscale 08501270154

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028164010	IM IV 5 F.LIOF.15 MG+5 F.SOLV.	12/12/92	12/12/92	**028164046**	*(base 10)*
				0UVHYG	*(base 32)*
028164022	IM IV 6 FL.LIOF.50 MG+6 F.SOLV	12/12/92	12/12/92	**028164059**	*(base 10)*
				0UVHYV	*(base 32)*
028164034	30 CPR GASTRORESISTENTI 15 MG	12/12/92	12/12/92	**028164061**	*(base 10)*
				0UVHYX	*(base 32)*

DECRETO MINISTERIALE N. 172/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale FENPIC

Titolare AIC FIDIA SPA

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

ZAMBON S.P.A.
VIA DELLA CHIMICA, 9 VICENZA VI
Codice Fiscale 01690280159

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028175038	30 BUSTINE 400 MG	01/06/93	01/06/93	**028175053**	*(base 10)*
				0UVUQF	*(base 32)*
028175040	20 BUSTINE 600 MG	01/06/93	01/06/93	**028175065**	*(base 10)*
				0UVUQT	*(base 32)*

DECRETO MINISTERIALE N. 173/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale FERLACTIS

Titolare AIC ISTITUTO ITALIANO FERMENTI S.P.A.

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL
VIA AMENDOLA, 4 RAPALLO GE
Codice Fiscale 00395750102

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	Confezione	Data Decreto Prima Autorizzazione	Data Ultimo Decreto	Nuovo N° di AIC	
001174010	10 FIALOIDI 5 ML	30/12/65	19/06/91	**001174022**	(base 10)
				013UJ6	(base 32)

DECRETO MINISTERIALE N. 174/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale IPNOS

Titolare AIC BIDACHEM S.P.A.

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

SOLVAY PHARMA SPA
VIA MARCO POLO, 38 GRUGLIASCO TO
Codice Fiscale 05075810019

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità NIMBISAN

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	Confezione	Data Decreto Prima Autorizzazione	Data Ultimo Decreto	Nuovo N° di AIC	
027803016	30 COMPRESSE 0,25 MG	01/07/92	01/07/92	**027803028**	(base 10)
				0UJHDN	(base 32)

DECRETO MINISTERIALE N. 175/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale MIONIDIN

Titolare AIC SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

WANDER SPA

VIA MEUCCI, 39 MILANO MI

Codice Fiscale 00756550158

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028019014	30 COMPRESSE 2 MG	18/06/93	18/06/93	**028019040**	*(base 10)*
				0UR2C0	*(base 32)*
028019026	30 COMPRESSE 4 MG	18/06/93	18/06/93	**028019053**	*(base 10)*
				0UR2CF	*(base 32)*
028019038	30 COMPRESSE 6 MG	18/06/93	18/06/93	**028019065**	*(base 10)*
				0UR2CT	*(base 32)*

DECRETO MINISTERIALE N. 176/1995 DEL 7 FEBBRAIO 1995

Specialità Medicinale DONAMET

Titolare AIC KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.

E' trasferita la titolarietà dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.
VIA EUROPA, 35 MUGGIO' MI
Codice Fiscale 08501270154

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
028119016	5 FLAC.LIOF.300 MG + 5 F.SOLV.	18/06/93	18/06/93	028119067 0UU40V	*(base 10)* *(base 32)*
028119028	5 FLAC.LIOF.500 MG + 5 F.SOLV.	18/06/93	18/06/93	028119079 0UU417	*(base 10)* *(base 32)*
028119042	20 COMPRESSE GASTRORES.300 MG	18/06/93	18/06/93	028119081 0UU419	*(base 10)* *(base 32)*
028119055	10 COMPRESSE GASTRORES.500 MG	18/06/93	18/06/93	028119093 0UU41P	*(base 10)* *(base 32)*

95A1285

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 167/1995 del 7 febbraio 1995

Specialità medicinale: «ASPRO 500», nella sottocitata preparazione e confezione: 16 capsule.

n. A.I.C: 001363175 (in base 10) 019M77 (in base 32).

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Roche Nicholas S.A. di Vernier (Svizzera), rappresentata in Italia dalla Società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - codice fiscale 00747170157. La specialità medicinale continua ad essere prodotta, controllata e confezionata dalla Società Roche Nicholas S.A. nello stabilimento sito in Gaillard (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento 1995 del 6 febbraio 1995

Specialità medicinale: «PROZAC» capsule 20 mg e soluzione 20 mg/5 ml.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. 77/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «ZYLORIC» granuli dispersibili (28 bustine da 300 mg).

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento (ripartizione dei granuli in bustine, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate dalla Società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina, km 30,400.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 76/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «SUPRADYN» 10 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifiche apportate: produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla Società Laboratoires Roche Nicholas S.A. nello stabilimento sito in Gaillard (Francia) e dalla Società F. Hoffmann-La Roche L.t.d. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Validità: il periodo di validità del prodotto stesso è esteso da 14 a 24 mesi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 75/1995 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «INABRIN» 4 e 10 compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2.

Molifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla Società Upjohn L.t.d. nello stabilimento sito in Crawley, Sussex (Gran Bretagna), con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento (inserimento in blister, astucciamento e aggiunta del foglio illustrativo) anche da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Caponago (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 74/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «IDROCET» gocce ml 5 - uso oftalmico ed otologico.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaço d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società Poli Industria Chimica S.p.a. nello stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano). Contestualmente è revocata l'autorizzazione a fare produrre il prodotto stesso dalla Società Beltapharm S.r.l. nello stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 73/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «PERIDON» 6 supposte da 60 mg e 6 supposte da 30 mg.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina, 5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Fisons Iberica SA nello stabilimento sito in Zaragoza (Spagna), Motorvia Logrogno km 13,300.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 72/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «LENICALM» compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Carlo Poma, s.n.c.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla Società Europeenne de Pharmacotechnie (Europhartech) nello stabilimento sito in Clermont Ferrand (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 71/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «POLISILON» tubo da 100 g di gel per uso orale.

Titolare A.I.C.: Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Agnello, 18.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società estera Laboratoires UPSA nello stabilimento sito in Agen (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 70/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «CLAVUCAR» im 1 flac. 1,2 g + f.la solv. 2 ml - iv 1 flac. 3,2 g.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: per la specialità medicinale sopra indicata la ripartizione nei flaconi, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati anche dalla Società Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 69/1995 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «NOSSACIN» 20 capsule da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Società Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni, 3.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società Istituto Gentili S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Mazzini, 112.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 68/1995 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «DINABAC» compresse 250 mg.

Titolare A.I.C.: Società Eli Lilly Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Lilly Espana S.A. nello stabilimento sito in Alcobendas (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 67/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinali:

«ESIDREX» compresse da 25 mg;

«LIORESAL» compresse da 25 mg;

«ORIMETEN» compresse da 250 mg;

«TRASICOR 80» compresse laccate da 80 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora confezionate anche dalla Ciba-Geigy Ltd nello stabilimento sito in Stein (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 66/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «ANCOTIL» 5 flaconi per perfusione endovena.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche dalla Società Hoffmann - La Roche AG nello stabilimento sito in Grenzach-Wyhl (Germania) - Emil-Barrel-Strasse 1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 65/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «SANDOGLOBULINA» flacone da 1 g, flacone da 3 g, flacone da 6 g.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia da: Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Arconati, 1.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inserimento flaconi, perfusore, supporto e dispositivo di trasferimento e fogli illustrativi nell'astuccio) della specialità medicinale sopra indicata, sono ora effettuate anche dalla Società Paola Beltracchini & C. S.n.c. nello stabilimento sito in Rescaldina (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 64/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «AULIN» bustine.

Titolare A.I.C: Boehringer Mannhein Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata, consistenti nel condizionamento delle bustine e del foglio illustrativo in astuccio di cartone, sono ora effettuate dalla Ditta Serpero Industria Galenica Milanese S.p.a. nello stabilimento sito in Masate (Milano), via F. Serpero.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 63/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «GOPTEN» 28 capsule da 0,5 mg e 14 capsule da 2,0 mg.

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37/39.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuate anche dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Muggiò (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 62/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «ISOPTIN FIALE» (5 fiale 5 mg/2 ml).

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37/39.

Modifica apportata: produttore: la fabbricazione del semilavorato delle fiale della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla Società Bio Research S.p.a nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 61/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «BOTROPASE» (3 fiale 1 ml).

Titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35.

Modifica apportata: produttore: la fabbricazione del semilavorato delle fiale della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla Società Bio Research S.p.a. nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 60/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «IRUXOL KNOLL» pomata g 30.

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37/39.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Muggiò (Milano), ferma restando la possibilità di fare effettuare la produzione, limitatamente al bulk del prodotto stesso, dalla consociata estera Knoll AG nello stabilimento sito in Liestal (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 59/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «AKINETON FIALE» (5 fiale 5 mg/1 ml).

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37/39.

Modifica apportata: produttore: la fabbricazione del semilavorato delle fiale della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche dalla Società Bio Research S.p.a. nello stabilimento sito in Liscate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 57/1995 dell'11 febbraio 1995

Specialità medicinale: «LASONIL spray» (bombola da 125 g e bombola da 250 g).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata «Lasonil nebulizzatore 26,5 ml/25 g» e «Lasonil nebulizzatore 53 ml/50 g».

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata ora è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti e coadiuvanti: poloxamer 181, alcool isopropilico, polivinilpirrolidone, silice precipitata, mentolo naturale, canfora naturale, acqua depurata, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezionamento: il confezionamento è ora variato da bombola spray da 125 g e bombola spray da 250 g, rispettivamente a bombola nebulizzatore da 26,5 ml/25 g e a bombola nebulizzatore da 53 ml/50 g.

Produttore: la specialità medicinale stessa è ora prodotta e confezionata anche dalla Società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), con esecuzione dei controlli da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 56/1995 dell'11 febbraio 1995

Specialità medicinale: «MIOKACIN» compresse da 600 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, alluminio glicinato, sodio carbossimetilamido, cellulosa microgranulare, magnesio stearato, titanio biossido (E171), polietilenglicoli, talco, arancio sole (E110), eritrosina (E127), nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, aventi la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 55/1995 dell'11 febbraio 1995

Specialità medicinale: «DIS CINIL COMPLEX» sciroppo 200 ml, 40 capsule.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 D.Lgs. n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 54/1995 dell'11 febbraio 1995

Specialità medicinale: «DIS CINIL ILFI» gocce 30 ml, sciroppo 150 ml, 40 perle 150 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 53/1995 dell'11 febbraio 1995

Tutte le specialità medicinali registrate.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate dalla Società Doppel Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118, ferma restando l'esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento in bustine termosaldate da parte della Società S.I.G.M.A.R. Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Almé (Bergamo), via Sombreno, 13, limitatamente alla confezione 50 bustine della specialità medicinale «TASTO» e delle operazioni di incapsulamento da parte della Società Eurand Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano), via Pasteur, 1, limitatamente alla preparazione capsule della specialità medicinale «VINCADAR RETARD».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 52/1995 dell'11 febbraio 1995

Tutte le specialità medicinali registrate.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate dalla Società Doppel Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 51/1995 dell'11 febbraio 1995

Specialità medicinale: «REDOXON» - «1000» 10 cpr. eff., «1000» 10 cpr. eff. al limone, «1000» 10 cpr. eff. all'arancia, «1000» 10 cpr. eff. senza zucchero all'arancia.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società Laboratoires Roche Nicolas S.A., nello stabilimento sito in Gaillard (Francia) e dalla Società F. Hoffmann - La Roche Ltd nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 50/1995 dell'11 febbraio 1995

Specialità medicinale: «REDOXON» «250» 20 cpr mast. all'arancia, «500» 20 cpr mast. al mirtillo, «500» 20 cpr. mast. all'arancia, «500» 20 cpr. mast. al limone, «500» 20 cpr. mast. senza zucchero all'arancia.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società Produits Roche S.A. di Neuilly-sur-Seine nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 49/1995 dell'11 febbraio 1995

Specialità medicinale: «CIBADREX» compresse da 5/6,25 mg, 10/12,5 mg, 20/25 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società Ciba-Geigy S.A. nello stabilimento sito in Barberà del Vallès (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 47/1995 del 10 febbraio 1995

Specialità medicinali: «BECOZYM» sciroppo 100 ml; «FLUPRIM TOSSE» sciroppo 100 ml; «ROMILAR EXPECTORANS» sciroppo 100 ml.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte anche dalla Società Roche Nicolas B.V. nello stabilimento sito in Bladel (Olanda). I prodotti stessi possono essere importati in Italia sia già pronti e confezionati per la vendita, sia allo stato sfuso in bulk, con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 46/1995 del 10 febbraio 1995

Specialità medicinale: «NEUROMET» 10 fiale da 1 g/5 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: le operazioni di controllo sui lotti della specialità medicinale sopra indicata, prodotti dalla Società Schiapparelli Salute S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86, sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 45/1995 del 10 febbraio 1995

Specialità medicinale: «CARBICALCIN SPRAY» soluz. spray 20 U MRC; soluz. spray 40 U MRC.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, km 10,400.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 44/1995 del 10 febbraio 1995

Specialità medicinale: «CARBICALCIN» 5 siringhe pronte per l'uso da 1 ml/40 U MRC.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Roma.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 43/1995 del 10 febbraio 1995

Specialità medicinale: «MONOCID» I.M. fl 500 mg+sir. preriempita di solvente; I.M. fl 1 g+sir. preriempita di solvente; I.V. fl 500 mg+sir. preriempita di solvente; I.V. fl 1 g+sir. preriempita di solvente.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento del prodotto stesso da parte della stessa Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a. anche nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 42/1995 del 10 febbraio 1995

Specialità medicinale: «NABUSER» 20 compresse da 1 g, 20 bustine da 1 g.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 157/1995 del 7 febbraio 1995

Specialità medicinale: «DIPIRIDINA» (diclofenac sodico) granulare in bustine da 25 mg - n. A.I.C.: 028617013 (in base 10) e 0V9B9P (in base 32).

Titolare A.I.C.: Wharton S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via dei Ragazzi del '99, 5 - codice fiscale 00878760370.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 31 - codice fiscale 10616310156.

La produzione, il confezionamento ed il controllo continua ad essere effettuato secondo quanto precedentemente autorizzato dalla società Wharton nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio.

Denominazione. la specialità medicinale è ora denominata «EPOMIN» (diclofenac sodico)

Numero di A I C . 028617025 (in base 10) 0V9BB1 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: i lotti già prodotti, recanti il numero di A I C. in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n 158/1995 del 7 febbraio 1995

Specialità medicinale. «DALANCIN T» (clindamicina fosfato) nelle forme e confezioni:

flacone per ml 30 di soluzione per uso topico - n A I C. 025314016 (in base 10) 0S4JR0 (in base 32);

flacone per ml 30 di lozione all'1% uso topico - n A I.C: 025314030 (in base 10) 0S4JRG (in base 32).

Titolare A I C Laboratoires Upjohn S.a r l - Paris La defence (Francia), rappresentata in Italia data dalla società Upjohn S.p a ; con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G E. Upjohn, 2 - Codice fiscale 00768480154.

Titolare A I C nuovo titolare A I C Upjohn S.p a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G E. Upjohn, 2 - codice fiscale 00768480154.

Produttore: La preparazione soluzione topico è ora prodotta controllata e confezionata dalla società Upjohn Farmaquimica S A. nello stabilimento sito in Madrid (Spagna), le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società ora titolare dell'A I C. nello stabilimento sito in Caponago (Milano); la preparazione lozione all'1% uso topico continua ad essere prodotta dalla società Upjohn Ltd nello stabilimento sito in Crawley (Gran Bretagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 166/1995 del 7 febbraio 1995

Specialità medicinale: «EPARINA CALCICA IKETON» nelle preparazioni e confezioni:

10 fiale 0,2 ml 5 000 U I. - A I C. n. 027429012 (in base 10) 0U524N (in base 32);

10 fiale 0,5 ml 12.500 U.I. - A.I.C. n. 027429024 (in base 10) 0U5250 (in base 32),

10 fiale 0,8 ml 20 000 U I. - A I.C. n. 027429036 (in base 10) 0U525D (in base 32);

10 siringhe 0,2 ml 5.000 U.I. - A.I.C. n. 027429048 (in base 10) 0U525S (in base 32);

2 siringhe 0,2 ml 12.500 U.I. - A I C. n 027429051 (in base 10) 0U525V (in base 32);

10 siringhe 0,5 ml 12.500 U.I. - A.I.C. n. 027429075 (in base 10) 0U526M (in base 32);

2 siringhe 0,8 ml - A.I C. n. 027429063 (in base 10) 0U5267 (in base 32).

Titolare A I C · Iketon Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese, 224 - codice fiscale 06560220151.

Modifiche apportate denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «ECAFAST».

Titolare A I C.: nuovo titolare A.I.C.: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2 - codice fiscale 01192270138.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni in fiale sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2.

La produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni in siringa pronta continuano ad essere effettuati dalla Società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio.

Numeri di A I C ·

10 fiale 0,2 ml 5.000 U I. - A.I.C. n. 027429087 (in base 10) 0U526Z (in base 32),

10 fiale 0,5 ml 12 500 U I. - A I C n. 027429099 (in base 10) 0U527C (in base 32);

10 fiale 0,8 ml 20 000 U I - A I.C n. 027429101 (in base 10) 0U527F (in base 32);

10 siringhe-pronte 0,2 ml 5 000. U I. - A.I.C n 027429113 (in base 10) 0U527T (in base 32);

2 siringhe-pronte 0,5 ml 12 500 U.I. - A I C. n. 027429125 (in base 10) 0U5285 (in base 32);

2 siringhe-pronte 0,8 ml 20.000 U.I. - A I C. n. 027429137 (in base 10) 0U528K (in base 32);

10 siringhe-pronte 0,5 ml 12.500 U.I. - A.I.C. n. 027429149 (in base 10) 0U528X (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A1221

Autorizzazione alla fondazione DEM «Diabete - Endocrinologia Metabolismo» ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1995 la Fondazione DEM «Diabete - Endocrinologia - Metabolismo» è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma, largo Marchiafava, 1, censito al N C.E.U. alla partita n. 1/SP, foglio 594, mappale n. 231 al prezzo di L. 460 000.000 per l'ampliamento della propria sede legale.

95A1222

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) con deliberazione n. 87 del 20 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1994 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Antonino Dattola per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2123/94/GAB del 16 dicembre 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Antonino Dattola ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Emilio Buda.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1995 il dott. Emilio Buda è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Antonino Dattola.

Il consiglio comunale di Castelpoto (Benevento) con deliberazione n. 36 del 13 luglio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successessive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Mario D'Onofrio per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Benevento, con nota n. 4243/3° settore del 10 dicembre 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Mario D'Onofrio ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Antonia Baldino.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1995 la dott.ssa Antonia Baldino è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Mario D'Onofrio.

95A1284

Autorizzazione alla Fondazione Gerolamo Gaslini, in Genova a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1995, la Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Clorinda Papini, ved. Orselli, consistente nella somma di L. 400 002 000 che sarà devoluta all'Istituto Giannina Gaslini per l'acquisto di dotazioni ed apparecchiature necessarie al potenziamento dell'Istituto stesso.

95A1223

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 marzo 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1658,22
ECU	2111,74
Marco tedesco	1134,99
Franco francese	322,96
Lira sterlina	2634,91
Fiorino olandese	1012,10
Franco belga	55,095
Peseta spagnola	12,882
Corona danese	285,43
Lira irlandese	2621,65
Dracma greca	7,122
Escudo portoghese	10,926
Dollaro canadese	1184,87
Yen giapponese	17,196
Franco svizzero	1338,35
Scellino austriaco	161,26
Corona norvegese	256,89
Corona svedese	225,90
Marco finlandese	370,55
Dollaro australiano	1223,43

95A1327

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Cooperativa agricola Arzene - Soc. coop. a r.l.», in Arzene, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 203 del 25 gennaio 1995 la giunta regionale ha sciolto ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, la «Cooperativa agricola Arzene - Soc. coop. a r.l.», con sede in Arzene, costituita il 10 gennaio 1933 per rogito notaio dott. Nicolò Marzona di S. Vito al Tagliamento, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, via Santorini, 34.

95A1287

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300